

Studio Previtali

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

DETRAZIONI EDILIZIE 110% ... 50% ecc... - (NUOVI ADEMPIMENTI)

Per i lavori iniziati dopo il 27 maggio 2022 i committenti ed i datori di lavoro che vogliono vedere riconosciuti i seguenti benefici:

- il superbonus 110%;
- il bonus anti barriere architettoniche 75% (art. 119-ter DL 34/2020);
- gli altri bonus edilizi, se la loro fruizione avviene mediante sconto o cessione del credito (art. 121 DL 34/2020);

e per i lavori edili di di importo superiore a 70.000 euro, è necessario che:

a) nell'atto di affidamento/appalto dei lavori sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile (nazionale e territoriali) stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'indicazione dell'applicazione dei CCNL del settore edile riguarda le sole imprese che hanno lavoratori dipendenti.

Le imprese prive di dipendenti (es. artigiano singolo) sono escluse dai nuovi obblighi, anche ove i lavori edili siano di importo superiore a 70.000 euro. Ed in questo caso l'impresa dichiarerà di non avere lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non applicare il contratto collettivo del settore edile. Nel caso in cui, nel prosieguo degli interventi, si ritenga opportuno assumere lavoratori subordinati, verrà data immediata comunicazione dell'indicazione del CCNL applicato.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve anche essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori (F012 contratto Ind. Edile - F015 contratto Artigiano Edile).

Tutte le disposizioni in esame e i conseguenti controlli saranno a cascata applicati anche ai subappaltatori.

Importate una risposta dell'Ade:

- *laddove il montaggio dei serramenti sia effettuato dall'impresa edile affidataria dei lavori di ristrutturazione che abbia acquistato la fornitura dei serramenti stessi, in tal caso l'attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell'ambito dei lavori edili, elencati all'allegato X del Testo unico sicurezza;*
- *addove invece venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad esempio, metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura restano esclusi dagli adempimenti che scatteranno a partire dal 27 maggio 2022.*

CERTIFICAZIONE SOA per le imprese edili

Per il riconoscimento del 110% o delle agevolazioni sotto forma sconto in fattura o cessione del credito per gli altri interventi edilizi (compreso bonus facciate), per lavori di *importo superiore a 516.000 euro, ed a decorrere dal 1° gennaio 2023*, le condizioni richieste sono in linea generale, affidamento dei lavori a soggetti certificati SOA. Non è necessaria la certificazione SOA per i lavori diversi da appalto e subappalto, ovvero ad esempio, fornitura con posa in opera.

Un deroga permette che dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è però sufficiente la stipula di un contratto per l'ottenimento del rilascio della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero del contratto di subappalto (per le spese sostenute in questo periodo).

Per ogni maggiore chiarimento restiamo a Vs. disposizione e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Madone, 9 giugno 2022

24040 Madone (bg)

24121 Bergamo (bg)

24057 Martinengo (bg)

www.studioprevitali.it

email: studioATstudioprevitali.it (AT con@)

Piazza dei Vignali, 1

Via A. Locatelli, 62

Via Trieste, 30

Tel. 035/995522

Tel. 035/235520

Tel. 345/4013131

Whatsapp: 3515401707

email certificata: studioprevitaliATlegalmail.it

